



COMUNE DI AFFI

PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO SPECIALE

(Attuazione D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145)

NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE MUNICIPALE

INDICE

CAPO I

- Art. 1 - Generalità
- Art. 2 - Numero delle armi in dotazione
- Art. 3 - Contingente numerico degli addetti al servizio di Polizia municipale.

CAPO II

- Art. 4 - Tipo di arma in dotazione
- Art. 5 - Servizi da espletarsi da personale armato
- Art. 6 - Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 - Assegnazione dell'arma
- Art. 8 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
- Art. 9 - Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 10 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

CAPO III

- Art. 11 - Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 12 - Doveri dell'assegnatario
- Art. 13 - Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria
- Art. 14 - Custodia delle armi
- Art. 15 - Doveri del consegnatario delle armi
- Art. 16 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

CAPO IV

- Art. 17 - Addestramento
- Art. 18 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno
- Art. 19 - Norma finale

CAPO I

GENERALITA' - NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

GENERALITA'

1. L'armamento in dotazione agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato.

ART. 2

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale Municipale che, di norma, deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza indicato al successivo art. 3.
2. Il Sindaco può altresì stabilire che tale numero sia maggiorato di un'arma, come dotazione di riserva.
3. Il provvedimento che fissa o che modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto.

ART. 3

CONTINGENTE NUMERICO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. Il quadro organico degli addetti al servizio di Polizia Locale Municipale attualmente si compone di nr. 3 (Tre) addetti.
2. Tale numero può essere oggetto di variazioni in aumento o in diminuzione con le modifiche della Pianta Organica del personale da apportarsi con apposita deliberazione. Eventuali altri addetti, assunti in via precaria o stagionale, potranno essere dotati di qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

ART.4

TIPO DI ARMA IN DOTAZIONE

Il tipo di armi in dotazione agli addetti di cui all'art. 3 è il seguente:
pistola semiautomatica calibro 9x21 mod.BERETTA COUGAR F.

CAPO II

MODALITA' E SERVIZI CON PORTO DELL'ARMA

ART. 5

SERVIZI DA ESPLETARSI DA PERSONALE ARMATO

1. In considerazione delle particolarità dei servizi da espletarsi da parte degli addetti alla Polizia Locale Municipale, quelli in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza (se non diversamente previsto nel decreto di conferimento della qualifica di Agente di P.S.) devono, di norma, prestare in via continuativa servizio armato.

ART. 6

MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA

1. Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna che può essere anche corredata da caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, N° 65, l'addetto é autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, questa é portata in modo non visibile.
3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

ART. 7

ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

1. Per le armi assegnate, ai sensi dell' art. 5, il porto d'arma senza licenza é consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'Ente di appartenenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato, ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione.
3. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa, é fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o, in altro documento rilasciato dal Sindaco che l'addetto é tenuto a portare sempre con sé.

ART. 8

FUNZIONI AUSILIARIE DI PUBBLICA SICUREZZA

1. Gli addetti alla Polizia Locale Municipale di cui all'art. 1 che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.03.1986, N° 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesta dalla competente autorità, e, prestano l'assistenza legalmente richiesta dal Pubblico Ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnate.

ART. 9
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi.
2. Tuttavia è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, agli addetti alla Polizia Locale Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o di rappresentanza; è inoltre consentito per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

ART. 10
**SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE
PER SOCCORSO O IN SUPPORTO**

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza per soccorso o in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali, o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986, N° 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto, sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi dell'art. 5.
2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.
3. Nei casi previsti dall'art. 9 e dai precedenti commi, il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dai contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 11
PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 7, è prelevata presso il luogo di detenzione, previa annotazione degli estremi del documento di cui al secondo comma dell'art. 7, nel Registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

2. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

ART. 12 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

1. L'addetto alla Polizia Locale Municipale cui é assegnata l'arma deve:
- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate.
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 18.

ART. 13 NON OBBLIGATORIETÀ DELL'ISTITUZIONE DELL'ARMERIA

1. L'istituzione dell'armeria nel Comune di Affi (VR), non é necessaria trattandosi di custodire armi in numero non superiore a 15 (quindici) e munizioni non superiori a 2000 (duemila) cartucce. Le armi e le munizioni, fatta salva l'eventuale assegnazione in via continuativa, sono custodite nelle apposite casaforti di cui all'art 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli artt. 15 e, 16 .
2. Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile del servizio.

ART. 14 CUSTODIA DELLE ARMI

1. Le armi e le munizioni, non assegnate in via continuativa, sono conservate scariche e prive di fondina in due appositi e diversi scomparti metallici muniti di chiusura di sicurezza e combinazione, in dotazione alla Polizia Locale Municipale di Affi.
2. Le chiavi dei due scomparti, in cui sono depositate le armi e le munizioni non assegnate in via continuativa sono conservate esclusivamente dal responsabile del servizio.
3. Potranno essere previsti appositi armadietti metallici con chiusura di sicurezza per il deposito delle armi assegnate in via continuativa, le cui chiavi sono possedute esclusivamente dall'assegnatario dell'arma. In mancanza di tali armadietti, l'assegnatario dell'arma è tenuto a custodire personalmente e diligentemente l'arma. Applicando sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio e custodia dell'arma.
4. Le chiavi d'accesso all'armadio blindato e la combinazione sono possedute dal responsabile del servizio e dal suo vice.

ART. 15
DOVERI DEL CONSEGnatARIO DELLE ARMI

1. Il responsabile del servizio delle armi cura con la massima diligenza:
- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle combinazioni delle casseforti a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
 - b) l'effettuazione dei controlli;
 - c) la tenuta dei registri e della documentazione;

ART. 16
DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

1. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luoghi e con modalità tali da evitare pericoli alla sicurezza delle persone.

CAPO IV
ADDESTRAMENTO

ART. 17
ADDESTRAMENTO

1. Gli addetti alla Polizia Locale Municipale che rivestono la qualità di agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine il Comune, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli Enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati.
3. Oltre a quanto previsto dalla L. 28 maggio 1981, N° 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco può disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale Municipale.
4. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle lezioni del tiro a segno nazionale.
5. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto o al Questore.

ART. 18
PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 17, si trovi in un Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale Municipale purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 7 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

ART. 19
NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme di cui al D.M. 04.03.1987 n. 145 .